



# COMUNE DI CARRARA

## CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 62

Anno 1145/5

Prot. n. 1979

### IL SINDACO

VISTA la domanda in data 3 Gennaio 1978 (P. Iva 58990110)  
 presentata dal Sig. Soc. n.c. VERGASSOLA e GIOVANNONI  
 nato a .....  
 residente in La Spezia  
 Via V. Veneto n. 233  
 registrata il 3 Gennaio 1978  
 al Prot. Generale n. 1145  
 corrispondente al n. 5 di prot. ....  
 del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la  
 esecuzione dei lavori di costruzione di fabbricato uso civile abi-  
tazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 97  
 particella n. 95 posta in Marina di Carrara  
 Via Bigioni

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario 3/2/77 n°59

Vista la reversale della Tesoreria Comunale n°1257 del 27/5/77  
per contributo opere di urbanizzazione

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. .... del .....

VISTO il parere n. 5 della Commissione Edilizia Comunale espresso  
nella seduta del 18/2/1977

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 1173  
in data 16 MAGGIO 1977

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6  
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive  
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il  
necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

**Oggetto della concessione**

Al Sig. **S.n.c. VERGASSOLA e GIOVANNONI** residente a **La Spezia**  
Via **V. Veneto** n. **233**

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la  
facoltà di eseguire i lavori di **costruzione di un fabbricato di civile**  
**abitazione a Marina di Carrara Via Bigioni**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

**A) - Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

**B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire ..... a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire ..... relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. .... commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

**C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. .... a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il ..... le relative aree, nonché Mq. .... afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. .... per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. .... commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. .... del ..... rilasciata da .....

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire .....

#### ART. 3

##### **Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

#### ART. 4

##### **Opere in cemento armato**

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

---

(1) Questa clausola entra in vigore per le Istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

## ART. 5

### Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro ..... (1)  
dalla data della presente concessione ed ultimati entro ..... (2)  
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le Istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le Istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

**Prescrizioni speciali**

**Condizioni Uff. Sanitario :**

**-sia previsto e presentato progetto riscaldamento in fase esecutiva.**



IL SINDACO

*Geronzi Alfredo*

**Determinazione del Sindaco  
al cambio intestazione del**

..... addì 9/2/78.....


Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

*Dante*

addì, .....

*9.5.78*



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 29970/2272 protocollo

N. della pratica

Vista la domanda del Sig. PIROZZO GUGLIELMA

per essere autorizzato a costruzione di fabbricato di civile abitazione a

Marina di Carrara in via Bigioni

Visti i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 18/2/1977 verb. n. 5;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV. FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765, e il 28/1/1977 n. 10;

la legge Comunale Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento Edilizio Comunale;

la reversale della Tesoreria Comunale n. 1257 del 27/5/77 per

contributo opere di urbanizzazione e lettere liberatorie ENEL-

ATNA e ITALGAS

CONCEDE AUTORIZZA

il Sig. PIROZZO GUGLIELMA

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943, n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria;

2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;

3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza; il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta; **I lavori debbono essere ultimati entro 3 anni**

4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;

5) - È fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllare la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;

6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani, o portiere nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;

7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno;

8) - Non possono adottarsi persiane che aprono verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2.10;

9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;



- 11) - Al piano di spicco dei muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto (dello spessore complessivo di almeno cm. 10) con l'altro sistema che assicuri non minore protezione per tutto l'arco dell'arco.
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare; e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

**Condizioni Uff. Sanitario :**

-sia previsto e presentato progetto riscaldamento in fase esecutiva

-salvo adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla legge 30/4/76 n°373 per il contenimento del consumo energetico.

-deve essere richiesto controllo della combustione all'A.N.C.C. Sez. N.º della Toscana

18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le  
sanzioni previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa mo-  
dificato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecu-  
niaria prevista dal 2.o e 3.o comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione  
alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6  
mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'or-  
dine di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765, diviso in (L. 1.000.000) e (L. 2.000.000)  
per le infrazioni in materia di urbanistica e di edilizia.

20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contra-  
sto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il  
termine di tre anni dalla data d'inizio lavori, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il  
termine di tre anni dalla data d'inizio lavori, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il  
termine di tre anni dalla data d'inizio lavori.

Il presente atto è stato redatto in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso l'Ufficio Urbanistico e gli altri due sono  
in deposito presso l'Ufficio di Urbanistica e Edilizia.

**RILASCIO - Carrara li 27 Maggio 1977**  
**SCADENZA - Carrara li 26 Maggio 1978**

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale  
L'INGEGNERE CAPO  
*[Signature]*



IL SINDACO  
*[Signature]*

Consegnata da *[Signature]* a mano di *[Signature]* il 28/5/77